

# **COMUNE DI PORTO VIRO**

PROVINCIA DI ROVIGO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI  
SERVIZI DI TRASPORTO NON  
DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE  
INTERNA  
DEL COMUNE DI PORTO VIRO.***

—o oOo o—

<b>TITOLO I°</b> .....	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
ART. 1 —DISCIPLINA DEL SERVIZIO .....	4
ART. 2 —REQUISITI .....	4
ART. 3 — IDONEITÀ MORALE .....	4
ART. 4 — IDONEITÀ FINANZIARIA .....	5
ART. 5 —IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	5
ART. 6 — MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 7 — DOMANDA PER L' AMMISSIONE AL CONCORSO PER L' ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI. ....	6
ART. 8— COMMISSIONE DI CONCORSO.....	7
ART. 9 —FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	7
ART. 10 —ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI .....	7
ART. 11 —RILASCIO, VALIDITÀ E CONTENUTO DELL' AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 12 — TRASFERIBILITÀ DELL' AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 13 —SOGGETTI ESERCENTI: FIGURE GIURIDICHE .....	9
ART. 14 —COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE .....	10
<b>TITOLO II°</b> .....	<b>11</b>
<b>SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATE CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE</b> .....	<b>11</b>
ART. 15 —DEFINIZIONE DEL SERVIZIO .....	11
ART. 16 — CONTRATTO DI NOLEGGIO E TRASPORTO.....	11
ART. 17 — TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTORIZZATI .....	11
ART. 18 — NUMERO E TIPO DEI NATANTI AUTORIZZATI .....	11
ART. 19 — SEDE DEL TITOLARE .....	12
ART. 20 — ESERCIZIO DEL SERVIZIO .....	12
ART. 21— ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO.....	12
ART. 22 — OBBLIGHI DEL TITOLARE .....	12
ART. 23 — OBBLIGHI DELL' EQUIPAGGIO .....	13
ART. 24 — SOSTITUZIONE DELLA GUIDA.....	13
ART. 25 — ASSENZA DEL SERVIZIO .....	13
ART. 26 — PONTILI .....	14
ART. 27 — SOSTITUZIONE DI NATANTE .....	14
ART. 28 — TARIFFE .....	14
ART. 29 —RECLAMI .....	14
ART. 30 — UTILIZZO DEI MEZZI IN SERVIZIO DI LINEA .....	15
ART. 31 — CONTRASSEGNO .....	15
<b>TITOLO III°</b> .....	<b>16</b>
<b>TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI</b> .....	<b>16</b>
ART. 32 —DEFINIZIONE DEL SERVIZIO .....	16
ART. 33 —MODALITÀ DI ESERCIZIO.....	16
ART. 34 —SOSTITUZIONE DEI NATANTI.....	16
ART. 35 —CARATTERISTICHE DEI NATANTI .....	17
ART. 36 — SERVIZIO DI RIMORCHIO E TRAINO DI NATANTI .....	17
<b>TITOLO IV°</b> .....	<b>18</b>
<b>ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO</b> .....	<b>18</b>
ART. 37 — TRASPORTO IN CONTO PROPRIO .....	18
ART. 38 — SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE.....	18
ART. 39 - NUMERO E TIPO DEI SERVIZI AUTORIZZATI.....	18
ART. 40 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE.....	18
ART. 41 - RIMORCHIO DI PERSONE MUNITE DI SCI ACQUATICI EFFETTUATO PER CONTO TERZI.....	18
<b>TITOLO V°</b> .....	<b>20</b>

<b>SANZIONI .....</b>	<b>20</b>
ART. 42 — SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	20
ART. 43 — PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	20
ART. 44 — SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. ....	20
ART. 45 — CONFISCA E SEQUESTRO .....	21
<b>TITOLO VI<sup>0</sup>.....</b>	<b>22</b>
<b>NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>22</b>
ART. 46 — DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA .....	22
ART. 47 — RIDETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI.....	22
ART. 48 — CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI. ....	22

## TITOLO I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 — Disciplina del servizio

1 – In attuazione a quanto previsto dalla legge Regionale 30.12.1993 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell’ambito territoriale del Comune di Porto Viro e dallo stesso autorizzati:

- a) **il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;**
- b) **il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;**
- c) **il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici, effettuato per conto terzi;**
- d) **il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino;**
- e) **servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo**

2 – Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

3 – Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

#### Art. 2 – Requisiti

1 – L’autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale
- idoneità finanziaria
- idoneità professionale

2 – Nel caso di società, l’autorizzazione viene rilasciata a nome della società stessa, ed a tale fine i requisiti devono essere posseduti come sotto specificato.

#### Art. 3 – Idoneità morale

1 – Non soddisfa al requisito dell’idoneità morale chi:

a) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva, *accertata con sentenza passato in giudicato* per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per emissione di assegni senza provvista, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale o per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20/02/1958 n. 75 o per qualsiasi altro delitto non colposo punito con pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a cinque, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;

b) sia stato dichiarato fallito, ovvero siano in corso nei propri confronti procedimenti per

dichiarazione di fallimento;

c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

d) sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 (antimafia).

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ed efficacia riabilitativa.

2 - Nel caso il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- c) dagli amministratori e del legale rappresentante in caso di società per azioni.

#### Art. 4 - Idoneità finanziaria

1 - L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la gestione dell'impresa.

2 - Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capacità sociale non inferiore a 25.000 euro.

3 - Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, il requisito deve essere posseduto dalla stessa.

#### Art. 5 - Idoneità professionale

1 - Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Rovigo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Rovigo e tenuto da quest'ultima.

2 - Unicamente per l'esercizio di servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato di cui all'art. 16 del R.D. 09/05/32 n. 813 o di quella da diporto di cui all'art. 20 della legge 11/02/71 n. 50 e successive modificazioni o dal titolo professionale previsto dal codice della navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

3 - Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti di idoneità professionale di cui ai due commi precedenti devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nelle struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.

#### Art. 6 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1 - L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione della Giunta Comunale.

2 – L'autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciata da Autorità diverse.

3 – Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione dell'istanza, e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della Provincia di Rovigo.

4 – La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla commissione di concorso di cui all'art. 8.

#### Art. 7 – Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1 – Chi intende partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in bollo nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.

2 – Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e *codice fiscale*,
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia,
- c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del presente regolamento,
- d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento,
- e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento,
- f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio,
- g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento,
- h) di disporre di spazio acqueo per la sosta non operativa nel Comune di Porto Viro;
- i) di avere la disponibilità di un pontile di attracco (solo per le attività di noleggio con conducente);
- l) di non svolgere altra attività, in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti con conducenti,
- m) che allo stesso non è stata attribuita, per concorso, alcuna licenza o autorizzazione e che nell'ultimo quinquennio non ha trasferito licenze o autorizzazioni di cui al presente regolamento.

In caso di società, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale ed integrata con le seguenti dichiarazioni:

- n) che la società è iscritta al Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale, indicando numero e data, e che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari
- o) nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione che la società svolgerà esclusivamente tale servizio;
- p) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale, come indicato dall'art. 3 ( i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci in caso di società di persona, dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori e dal legale rappresentante in caso di società per azioni);
- q) l'indicazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo al socio amministratore nelle società di persone, all'amministratore per ogni altro tipo di società, al dipendente al livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, al collaboratore per le imprese familiari;

3 - Alla domanda il richiedente potrà allegare ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art. 9.

#### Art. 8— Commissione di concorso

1 - La valutazione dei titoli viene effettuata da una apposita Commissione di Concorso, così composta:

- 1) il responsabile dell'Ufficio competente del Comune (Presidente) ;
- 2) il Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato;
- 3) un rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Rovigo;

Le mansioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente e *incaricato dal Responsabile del Servizio*. La nomina avverrà mediante ordinanza del Sindaco.

2 - Per la partecipazione alla seduta sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per la seduta della Commissione Consiliare.

#### Art. 9 - Formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie saranno formate applicando i seguenti criteri:
  - a. anzianità di iscrizione nello specifico **ruolo dei conducenti (2 punti per anno** o frazione di anno superiore a mesi 6), calcolata alla data di scadenza del bando, con un massimo di **10 punti**;
  - b. anzianità di **presenza operativa** nell'ambito dei servizi disciplinati dalla **L.R. n. 63/93**, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (**2 punti per anno** o frazione di anno superiore a mesi 6), calcolata alla data di scadenza del bando, con un massimo di **30 punti**;
  - c. **numero di licenze o autorizzazioni** all'esercizio dei servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciate al richiedente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni), amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari), (**1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione**).
2. Nei casi di parità di punteggio, l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida, del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.- Ulteriore elemento di preferenza sarà costituito dall'anzianità anagrafica del richiedente.
4. L'assegnazione delle autorizzazioni a quanti utilmente inclusi nelle graduatorie avverrà nel limite di una per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

#### Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni

1 - Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate *con determinazione del Responsabile del Servizio competente*.

2 - Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o

della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità.

b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;

c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggino con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;

d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;

e) dimostrazione del possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento,

f) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;

g) copia della certificazione attestante il possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio,

h) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente, nel numero con le mansioni indicate nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante;

#### Art. 11 – Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1 – Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del responsabile del servizio a ciò preposto, hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodo dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per il rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.

2 – Contestualmente al rinnovo l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 7 del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.

3 – Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede dell'impresa;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- l'eventuale agenzia rappresentante nel territorio comunale;
- la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
- la targa e il nome del natante autorizzato;
- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
- il proprietario del natante;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

4 – Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.



5 – Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quanto il Comune non abbia provveduto al rinnovo. La mancata richiesta di rinnovo della licenza entro 6 mesi dalla data della scadenza della validità della stessa, comporta la decadenza del titolo, che sarà formalizzato con apposito procedimento assunto dal Responsabile del Servizio.

6 – Solo per il trasporto di cose di cui al Titolo III° del presente regolamento, ed esclusivamente ai fini statistici, all'atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

#### Art. 12 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1 – Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2 – I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 63/93.

3 – In caso di morte o di inabilità permanente del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti ad apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93 ed in possesso dei requisiti previsti.

4 – Gli eredi minori dei titolari di licenza o di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nell'apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino a raggiungimento della maggiore età e comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti onde poter beneficiare dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione del genitore, o per il trasferimento.

5 – Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito e la licenza o l'autorizzazione non siano state trasferite, le stesse verranno revocate.

6. - - Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuiti altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### Art. 13 – Soggetti esercenti: figure giuridiche

1 – Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate ai soggetti giuridici previsti dall'art. 7 della L. 21/92 e art. 17 della L. 63/93 e precisamente:

- a) iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente

2 – Per le Società, l'iscrizione nell'apposito ruolo previsto dall'art. 13 della L.R. n.63/93 di una

persona tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 5 è condizione sufficiente affinché le stesse possano essere titolari di autorizzazione comunale.

3 – Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

4 – Il conferimento è previsto previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:

- a) informazione scritta del conferimento a uno degli organismi di cui al comma 1);
- b) certificato della CCIAA attestante l'attività di trasporto dell'organismo a cui è conferita la licenza;
- c) copia del comodato registrato agli Atti privati;
- d) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 5 del presente regolamento da parte del conducente del natante;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il natante è condotto da più conducenti.

5 - L'ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata predisporre apposito atto che sarà rilasciato dal Responsabile del Servizio. L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento. Sarà altresì precisato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità dell'autorizzazione.

Nella autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo.

6 – la mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto del responsabile del Servizio.

7 – In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### Art. 14 – Commissione Consultiva Comunale

1 – Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.63/93, così composta:

- 1) l'Assessore competente od un suo delegato, che la presiede;
- 2) il responsabile dell'Ufficio competente, od un suo delegato;
- 3) un rappresentante della Provincia di Rovigo;
- 4) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
- 5) un rappresentante delle Associazioni Artigiane di categoria;
- 6) un rappresentante delle Associazioni centrali delle Cooperative;
- 7) un rappresentante delle Associazioni degli utenti;

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'ufficio competente e incaricato dal Responsabile del Servizio. La nomina avverrà mediante ordinanza del Sindaco.

2 – La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.

3 - Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno 4 membri.

## TITOLO II°

### SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATE CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

#### Art. 15 – Definizione del servizio

1 – Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore o a remi; esso è rivolto all'utenza specifica, che avanzata richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a viaggio.

2 – Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.

3 – Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

4 – Si ha noleggio quanto il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

#### Art. 16 – Contratto di noleggio e trasporto

1 – Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e sgg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.

2 – A tale fine il soggetto titolare dell'autorizzazione con natante a motore deve tenere apposito bollettario numerato progressivamente, sulle cui bolle, madre e figlia, vengono riportate le clausole del contratto, di cui all'art. 384 e sgg. C.N.; una copia della bolla deve essere rilasciata al richiedente il servizio, l'altra deve essere custodita a bordo durante l'effettuazione del servizio richiesto e deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza per attestazione della regolarità del medesimo, e successivamente conservata nella sede.

3 – E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e sgg. C.N., unicamente per i servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n.63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl; il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art. 1187 - 1° comma C.N.

#### Art. 17 – Tipologia dei servizi autorizzati

1 – Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:

a) noleggio con natante a remi

b) noleggio con natante a motore:

piccolo noleggio	sino a 5 tsl e portata fino a 20 persone
Gran Turismo	oltre a 5 tsl e portata oltre 20 persone
Imbarcazioni non rientranti nelle predette categorie.	

2 – Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato a escursioni turistiche.

#### Art. 18 – Numero e tipo dei natanti autorizzati

1 – Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo

di servizio nel seguente contingente:

- |  |                                  |      |
|--|----------------------------------|------|
| a) noleggio con natante a remi                           |                                  | n. 2 |
| b) noleggio con natante a motore:                        |                                  |      |
| b1) piccolo noleggio                                     | sino a 5 tsl e fino a 20 persone | n. 5 |
| b2) Gran Turismo   | oltre 5 tsl e oltre 20 persone   | n. 8 |
| b3) Imbarcazioni non rientranti nelle predette categorie |                                  | n. 0 |

Nell'ambito del contingente per il noleggio effettuato con natanti di portata non superiore a 20 (venti) persone (b1), come sopra fissato nel numero di 5 (cinque) è stabilito che almeno 1 (uno) natante sia dotato di sistemi adeguati, così come stabiliti dall'autorità competente, a mezzo di certificato di specifica idoneità, per il trasporto di soggetti portatori di Handicap.

#### Art. 19 – Sede del titolare

1 – La sede operativa (PONTILE D'ATTACCO O SPAZIO ACQUEO PER LA SOSTA) e le strutture inerenti l'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situate all'interno del territorio comunale, e sono indicate nell'autorizzazione.

#### Art. 20 – Esercizio del servizio

1 – Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

#### Art. 21– Acquisizione del servizio

1 – L'acquisizione del servizio deve essere effettuata presso la sede del titolare dell'autorizzazione, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso.

2 – In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

3 – In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contratto, è consentito che il natante sosti presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

4 – E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediari, o comunque con iniziativa del vettore.

#### Art. 22 –Obblighi del titolare

1 – Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:

- di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- di curare la regolarità della prestazione del servizio provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della

sede o dell'agenzia rappresentante, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;

- e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
- f) di rinnovare annualmente, entro la fine di febbraio di ogni anno, l'autorizzazione; in caso di ritardato rinnovo si applica la procedura prevista dall'art. 11.

#### Art. 23 – Obblighi dell'equipaggio

1 – Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione e della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
- c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dei cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non sono retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di polizia comunale.

#### Art. 24 – Sostituzione alla guida

1 – Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n. 63: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente iscritto al ruolo.

2 – Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente iscritto al ruolo non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3 – Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

#### Art. 25 – Assenza del servizio

1 – Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto per le ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente.

#### Art. 26 – Pontili

1 – Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile privato di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco passeggeri.

2 – Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato mare, recante la dicitura Comune di Porto Viro – Servizio di noleggio con conducente e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3 – Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di chiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

#### Art. 27 – Sostituzione di natante

1 – E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2 – Il natante indisponibile per manutenzione o avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3 – La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione. Non può essere effettuata una sostituzione di piccolo noleggio con un natante gran turismo o viceversa.

#### Art. 28 – Tariffe

1 – Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione *della Giunta Municipale, su proposta dell'apposita commissione di cui all'art. 14*, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio, con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 21/92. In mancanza sono proposte dagli operatori e approvate dalla Giunta municipale.

2 – Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

#### Art. 29 – Reclami

1 – Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, utilizzando appositi moduli che devono essere tenuti a bordo di ciascun natante e presso la sede del titolare dell'autorizzazione; tali moduli vanno consegnati al Comune attraverso servizio postale oppure può essere depositato all'Ufficio della Polizia Locale

2 - Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare, relativamente al natante

3 – In ogni natante dovranno essere riportati in modo visibile le istruzioni relative alla possibilità

di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati.

4 – Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se nel caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n.63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

#### Art. 30 – Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1 – Previo nulla-osta rilasciata dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore utilizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3° della L.R. n.63/93.

#### Art. 31 – Contrassegno

1 – I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- n. 2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiori a 100 cm;
- n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm. in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura: Noleggio – Comune di Porto Viro – numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.

2 – I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

## TITOLO III°

### TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

#### Art. 32 – Definizione del servizio

1 – Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale in vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

2 – Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

#### Art. 33 – Modalità di esercizio

1 – L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munita dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.

2 – Tale autorizzazione è riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.

3 – Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.

4 – Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato per un numero massimo di 5. L'amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.

5 – Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.

6 – Alle imprese titolari di autorizzazione è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine del contratto, senza possibilità di tacita proroga.

7 – Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

- a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
- b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
- c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiante;
- d) l'impresa noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria di merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.
- e) Il trasporto di sostanze deperibili dovrà essere effettuato con mezzi, attrezzature e persone idonee autorizzate dall'ASL e farà riferimento al DPR 327/80 e successivi regolamenti nazionali e regionali.

#### Art. 34 – Sostituzione dei natanti

1 – E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.



2 – Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3 – La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

#### Art. 35 – Caratteristiche dei natanti

1 – I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:

- a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- c) essere munite di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm. 10 per cm.50, con scritte in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
  - numero dell'autorizzazione;
  - trasporto cose;
  - L'emblema del Comune.

#### Art. 36 – Servizio di rimorchio e traino di natanti

1 – Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.

2 – Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra non meccanici.

3 – Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

4 – Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

5 – I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

## TITOLO IV<sup>0</sup>

### ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

#### Art. 37 – trasporto in conto proprio

1 – Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

2 – Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V<sup>0</sup> della L.R. 63/93 agli artt. 32—37.

#### Art. 38 – Servizio di noleggio senza conducente

1 – Il servizio di noleggio natanti senza conducente può essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina statale in materia di condizioni di sicurezza che fanno capo alla Autorità Marittima, del Codice della Navigazione marittima e del D.M. 21.09.1994 N. 731.

2 – L'interessato dovrà inoltrare domanda in bollo e entro 150 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e utenza;
- b) copia autentica della documentazione attestante la proprietà del natante o il contratto di locazione ex. Art. 376 del Codice della navigazione, nonché l'abilitazione di ogni natante al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione comunale;
- c) disponibilità dello specchio acqueo che sarà concesso secondo la normativa vigente.

3 – Entro 30 giorni dal rilascio, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex. art. 41 L.R. 63/93, nonché tutti i titoli abilitativi autocertificati.

#### Art. 39 – Numero e tipo dei servizi autorizzati

1 – Il numero massimo di autorizzazioni di noleggio natanti senza conducente è stabilito nelle seguenti tipologie definite dall'art. 2 del D.M. 21.09.1994 n. 731 e contingenti come segue:

a) unità per trasporti in conto proprio di merci o mezzi	n.	5
b) natanti a motore avente lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 7,50	n.	15
c) natante a vela non superiore a mt. 10, anche se con motore ausiliario	n.	5
d) natante a remi(barche, iole, mosconi, sandolini, tavole a vela ecc.)	n.	15
e) scooter acquatici e mezzi similari	n.	5
f) natanti a vela con superficie velica non superiore a mq. 4.00	n.	15
h) navi	n.	1
i) altre imbarcazioni iscritte nel RID (D.M 731/95)	n.	10

#### Art. 40 – Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1 – E' fatto divieto al titolare di locare natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi.

2 – Il noleggiante- armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice di Navigazione e dai regolamenti di esecuzione.

3 – Il noleggiante-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio.

4 – Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio ed il diporto.

Art. 41 – Rimorchio di persone munite di sci acquatici  
effettuato per conto terzi

1 – E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquapiani nell'intero ambito del Comune di Porto Viro.

## TITOLO V<sup>0</sup>

### SANZIONI

#### Art. 42 – Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione.

1 – L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di legge o di regolamenti nella materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e della licenza;
- f) non applica le tariffe in vigore;
- g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- h) supera del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.

2 – La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.

3 – La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24.01.1981 n. 689

4 – Il responsabile del servizio segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5 – La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 19 del presente regolamento, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza delle autorizzazioni

#### Art 43 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

1 – Verificatosi uno dei casi previsti dall'art. 42, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

2 – Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4 – Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica al Presidente della Giunta provinciale, il quale deciderà nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

#### Art. 44 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

1 – Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da €. 250,00 a €. 1000,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;

- b) da €. 50,00 a €. 200,00 in caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- c) da €. 100,00 a €. 400,00 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

Art. 45 – Confisca e sequestro

1 – Alla violazione di cui all'art. 41, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2 – Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

3 – Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabilite dalla legge 24.11.1981, n.689.

## TITOLO VI<sup>0</sup>

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 46 – Documentazione obbligatoria

1 – E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguenti e documentazione:

- a) originale o copia autenticata dell'atto di autorizzazione;
- b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto.

#### Art. 47 – Rideterminazione dei contingenti.

1 – L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dagli articoli del presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

#### Art. 48 – Caratteristiche tecniche dei mezzi.

1 – In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2 – Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento in Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi all'acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3 – In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

\*\*\*\*\*o o oOOo o o\*\*\*\*\*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**certifica che**

**IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE**

**DI NAVIGAZIONE INTERNA**

- sostituisce ed annulla il precedente regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna del comune di Porto Viro adottato dal consiglio Comunale con deliberazioni n. 23 del 26.02.96 e n. 08 del 26.02.99
- è stato esaminato dalla Commissione Consultiva comunale per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna art. 16 L.R. 30.12.93 n. 63 nella seduta dell' ----- verbale n. ----;
- è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.... del.....;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ senza che siano state presentate osservazioni o ricorsi;
- è stato trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Rovigo con nota in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ e dalla stessa approvato con determinazione prot. \_\_\_\_\_ reg. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**E' ENTRATO IN VIGORE IL \_\_\_\_\_.**

Il Segretario  
Gerlando Gibilaro